



Regione Liguria

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

VICE DIREZIONE LAVORO E TURISMO

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO

**PROGRAMMA REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027**

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO**

**Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel
Settore del Turismo – Anno 2023**

Premessa.....	2
1 Riferimenti legislativi e normativi	2
2 Riferimenti programmatici	4
3 Finalità e azioni previste.....	4
4 Destinatari	5
5 Beneficiari	5
6 Soggetto Concedente ed Erogatore.....	7
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande	7
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali.....	8
9 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto	9
10 Importo dei Bonus Assunzionali	10
11 Premialità.....	13
12 Regime De Minimis.....	13
13 Principi orizzontali	14
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali	14
15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione.....	15

16	Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria	15
17	Obblighi in capo ai beneficiari	16
18	Revoche.....	16
19	Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE+	17
20	Controlli.....	17
21	Clausola di salvaguardia.....	17
22	Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode	18
23	Tutela della privacy	18
	ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
	ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO	23

Premessa

Con il cessare dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ha avuto termine la fase più acuta della pandemia da COVID-19, che ha arrecato grave pregiudizio al tessuto socio-economico dell'Italia intera, ed in particolare della nostra Regione. Il settore del turismo è stato tra i più penalizzati, e per attenuare un impatto altrimenti drammatico si sono rese necessarie specifiche misure d'intervento. Per gli anni 2020 e 2021 l'amministrazione regionale ha fatto ricorso al Patto per il Lavoro nel settore del Turismo, strumento nato nel 2018 per favorire la destagionalizzazione, al fine di sostenere in maniera massiva le imprese operanti nella filiera del turismo, ampliando la platea dei beneficiari e diminuendo la durata minima dei contratti oggetto dei *bonus assunzionali*.

Nel 2022, in ragione della cessata emergenza, si è ritenuto opportuno attenuare il carattere emergenziale del Patto, con la prospettiva di fare ritorno allo spirito originale dell'intervento. È parimenti intenzione dell'Amministrazione regionale fare un ulteriore passo in questa direzione per l'anno 2023, l'intento, per le annualità successive, in caso di rinnovo del Patto di rendere incentivabili prevalentemente i contratti di durata pari o superiore agli 8 mesi.

Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti, Regione Liguria ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2023, n. 156 il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2023. Si è ritenuto opportuno dare continuità a questo intervento per offrire adeguato supporto ad un comparto strategico per il tessuto socio-economico regionale, anche in considerazione del fatto che negli anni il Patto per il Lavoro ha rappresentato a tutti gli effetti una *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo dall'Amministrazione regionale.

il suddetto Patto costituisce l'accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese operanti nel Settore del Turismo. Recuperando lo spirito originario dell'Intervento, l'Amministrazione intende valorizzare lo strumento dei *Bonus assunzionali*, tesi a offrire adeguato sostegno alle imprese liguri, supportando al contempo i lavoratori nel complesso percorso di destagionalizzazione, mediante un'occupazione più stabile e di qualità.

Con il presente Avviso pubblico si intende agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che intendano assumere personale con decorrenza 1 marzo 2023 mediante l'erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l'occupazione.

1 Riferimenti legislativi e normativi

Riferimenti Comunitari

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;

- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;

Riferimenti Nazionali

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- l'art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, che ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione);
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;

Riferimenti Regionali

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015 n.15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56);
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita);

- legge regionale 28 dicembre 2022, n. 15 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025));
- legge regionale 28 dicembre 2022, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025);
- la Deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d'atto del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-2027;
- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 (Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti Pubblici");
- deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 (Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020);
- linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house" trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
- la circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato "de minimis";
- Piano Triennale Regionale dell'Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 - 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell'art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.

2 Riferimenti programmatici

L'intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:

Priorità	Obiettivo specifico	Settore di intervento
1 - Occupazione	ESO4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)",	134 "Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione".

3 Finalità e azioni previste

Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare il Settore del Turismo, volano dell'economia e dell'occupazione, colpito tra le altre cose dal forte incremento del costo di gas e luce occorso nell'ultimo anno che potrebbe determinare la chiusura anticipata delle attività operanti nella filiera del turismo, attraverso l'erogazione di incentivi assunzionali che favoriscano l'occupazione nel comparto, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto dalle imprese. Al fine di garantire una più stabile e duratura occupazione, l'Avviso intende finanziare la stipula

di contratti di durata minima pari a 7 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale.

In considerazione di quanto sopra dettagliato, ritenuto necessario attenuarne le ricadute negative sul tessuto socio-economico locale, Regione Liguria conferma, anche per l'anno 2023 e in continuità con il precedente Avviso Pubblico ex d.G.R. 727/2022, l'erogazione di Bonus Assunzionali in favore delle imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 5 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore a 7 mesi per le imprese beneficiarie tipologia A e B ed esclusivamente a tempo indeterminato per le imprese beneficiarie tipologia C.

4 Destinatari

Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5 a decorrere dalla data del 1 marzo 2023 presso una unità operativa ubicata in Liguria, che si trovano:

- nello stato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; vale a dire:

- a) persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo (<https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome>) oppure sul portale nazionale ANPAL (<https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/>)

oppure

lavoratori che hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8174,00 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell'art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.

- b) persone in stato di non occupazione ossia coloro che non hanno provveduto al rilascio della DID e che siano prive di occupazione

oppure

lavoratori che non hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8174,00 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell'art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.

5 Beneficiari

Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabella A, B e C) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 1 marzo 2023, lavoratori in qualità di dipendenti presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A, B e C) che assumono, a decorrere dalla data del 1 marzo 2023, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8.

Tabella A

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
55.10.00	Alberghi
55.20.00	Alloggi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.21.00	Catering per eventi e banqueting
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Tabella B

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Tabella C

CODICE ATECO	DESCRIZIONE CODICE ATECO
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina

Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla suddetta legge;

- VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della domanda di bonus assunzionale;

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia all'art. 31 del d.lgs. 150/2015.

6 Soggetto Concedente ed Erogatore

Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. Con riferimento all'Avviso per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità svolta dal Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2007-2013, 2014-2020 e 2021-2027, dotandosi di un'infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati rispettivamente con d.G.R 58/2018, 574/2019, 352/2020, 474/2021 e 727/2022, considerati a tutti gli effetti una *best practice* nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo dall'Amministrazione regionale.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 all'articolo 2, c.4, in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che la misura di erogazione dei bonus assunzionali, erogati da FILSE corrisponde ad un'unica opera nell'ambito della procedura di attivazione.

Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Soggetto Attuatore sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale , n. .

7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Possono presentare domanda di contributo, a pena inammissibilità, i beneficiari di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto all'assunzione di lavoratori presso un'unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi, a far data dal 1 marzo 2023, e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza pena inammissibilità dello stesso.

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell'impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato la domanda per ottenere il presente Bonus dovrà essere presentata dall'impresa utilizzatrice.

Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno **28/06/2023** e il giorno **31/12/2023**, fatta salva la possibilità da parte di FI.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.

In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2023 ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 31 dicembre 2023, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, di prorogare la scadenza dell'Avviso oltre il termine originariamente fissato.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data, dall'ora, dal minuto e dal secondo di invio delle domande.

La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.

8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali

Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al Paragrafo 10 sono le seguenti:

1. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alle tabelle A e B del Paragrafo 5:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 marzo 2023 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;
- b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 marzo 2023 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a 7 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.

2. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella C del Paragrafo 5:

- a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 marzo 2023 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;

Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a decorrere dal 1 marzo 2023, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista al punto 1 del presente

Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l'incentivo sarà riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 10.

Le imprese beneficiarie di cui al Paragrafo 5 possono presentare domanda di Bonus assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l'incentivo a valere sui precedenti Avvisi relativi al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.

Non sono ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di apprendistato;
- b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
- c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
- e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
- f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Avviso.

Ai fini dell'ottenimento del *Bonus*, il contratto dovrà essere stato stipulato a decorrere dal 1 marzo 2023 e deve essere ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

L'assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 9.

Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, limitatamente ai contratti di cui al successivo Paragrafo 10, tabella A1) lett. a), il beneficiario dovrà allegare alla domanda copia del verbale sottoscritto dalle parti che attesti lo svolgimento del confronto tra l'azienda e almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie di categoria previsto dal paragrafo 3.2 del Patto per il Lavoro nel Settore del turismo approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2023, n. 156.

9 Modalità di calcolo dell'Incremento occupazionale netto

L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale.

Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo - Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0

Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

10 Importo dei Bonus Assunzionali

I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile in funzione del codice ATECO identificativo dell'impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l'incentivo. Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 5:

Tabella A1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi.	€ 1.500
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	€ 3.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi.	€ 4.000
d) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 6.000

Con riferimento ai contratti di cui alla Tabella A1, lett. a), si sottolinea la necessità di allegare in sede di presentazione della domanda copia del verbale sottoscritto dalle parti che attesti lo svolgimento del confronto tra l'azienda e almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie di categoria.

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 5:

Tabella B1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi.	€ 2.000
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi e inferiore ai 9 mesi.	€ 3.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi.	€ 4.000
d) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 6.000

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella C del Paragrafo 5:

Tabella C1

Tipologia contrattuale di occupazione	Importo base
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato	€ 6.000

Come già riportato al Paragrafo 8 del presente Avviso, in caso di proroga di contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata inferiore alla durata minima, l'incentivo può essere riconosciuto purché il contratto abbia una durata complessiva pari alle durate di cui alle sopra riportate tabelle A1, B1 e C1. Nel caso di interruzione temporale tra i contratti non sarà riconosciuto l'incentivo.

In caso di proroga di contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 5:

Tabella A2

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione)	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 1.500,00	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 1.500,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 1.500,00	≥ 9 mesi	€ 2.500,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.000,00	≥ 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 1.500,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 4.500,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.000,00		€ 3.000,00

	≥ 9 mesi	€ 4.000,00		€ 2.000,00
--	----------	------------	--	------------

Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 5:

Tabella B2

Tipo di contratto	Durata iniziale del contratto	Incentivo già riconosciuto	Proroga o trasformazione del contratto	Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione)	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.000,00	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.000,00	≥ 9 mesi	€ 2.000,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.000,00	≥ 9 mesi	€ 1.000,00
	≥ 7 mesi e < 8 mesi	€ 2.000,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 4.000,00
	≥ 8 mesi < 9 mesi	€ 3.000,00		€ 3.000,00
	≥ 9 mesi	€ 4.000,00		€ 2.000,00

Tali maggiorazioni saranno concesse a fronte della presentazione di un'apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

Nel caso di interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non saranno riconosciute le suddette maggiorazioni.

In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento, anche in caso di variazione delle ore nell'arco della durata del contratto.

11 Premialità

Qualora l'impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale, l'importo del Bonus Assunzionale, così come previsto al paragrafo 10 del presente Avviso pubblico, è incrementato complessivamente del 10% al verificarsi di una o di entrambe le sopracitate casistiche. In sede di presentazione della domanda con le modalità definite dal Paragrafo 7 del presente Avviso, l'impresa richiedente dovrà indicare il numero della ricevuta di presentazione elaborato dal sistema e dal quale si evince la registrazione sul Registro in argomento.

In tal caso l'iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

L'importo del Bonus Assunzionale così come previsto al paragrafo 10 è incrementato del 30% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2023, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'**Allegato 2**.

L'importo del Bonus Assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 10, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all'art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 35%.

L'importo del Bonus Assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 10, riferito al singolo lavoratore qualora abbia un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.) al momento dell'assunzione è incrementato del 10%.

L'importo del Bonus Assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 10, è altresì incrementato del 10% qualora il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo familiare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 recante "Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

La Giunta regionale, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall'Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.

12 Regime De Minimis

I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, così come modificato con Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020.

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, modificato con Regolamento n. 972/2020, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all'articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.

Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell'impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l'impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al "de minimis" sul sistema "Bandi on line".

Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì:

- alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023, prorogata ai sensi della DGR 612/2022;
- alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- alla circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato "de minimis";
- alla circolare della Regione Liguria del 13 gennaio 2023 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato "de minimis".

13 Principi orizzontali

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall'articolo 9 "Principi orizzontali" del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 "Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione" e 8 "Rispetto della Carta" del Regolamento (UE) 2021/1057.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, le azioni oggetto del presente Avviso sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbia/abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua/loro natura.

14 Erogazione dei Bonus Assunzionali

I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'erogazione del contributo concesso.

I beneficiari di cui al Paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di cui sotto:

- sette mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera a), e Tabella B1, lettera a);

- otto mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera b), e Tabella B1, lettera b);
- nove mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera c), e Tabella B1, lettera c);
- i primi dodici mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera d), Tabella B1, lettera d), e Tabella C1, lettera a).

I beneficiari di cui al Paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un'unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi previsti, ai fini dell'erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.

Decorsi almeno sette mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, verrà riconosciuto il Bonus per l'assunzione a tempo determinato ≥ 7 mesi di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera a), e Tabella B1, lettera a).

Decorsi almeno otto mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo verrà riconosciuto il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera b), e Tabella B1, lettera b).

Decorsi almeno nove mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo verrà riconosciuto il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera c), e Tabella B1, lettera c).

Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato sciolti prima dei 24 mesi, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vi è l'obbligo di restituire la differenza tra il Bonus percepito e il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella A1, lettera c) e Tabella B1, lettera c).

15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione

I Bonus Assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare di "Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria

Per l'attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria pari a euro 6.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027. per l'erogazione dei Bonus Assunzionali di cui:

- euro 5.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella A e B;
- euro 1.000.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella C. Tali risorse, in caso di economie maturate alla chiusura dello sportello, potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze delle imprese di cui alla tabella A e B che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.

17 Obblighi in capo ai beneficiari

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- b) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l'istanza per l'ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
- c) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- d) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 5 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Occupazionale.
- e) mantenere l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale fino ad avvenuta erogazione dell'incentivo. A tal fine, non sono ammesse operazioni societarie¹, perfezionate prima della predetta scadenza, che comportino la perdita del requisito di impresa attiva e localizzata nel territorio regionale;
- f) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- g) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella A1) lettera a) e tabella B1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno sette mesi;
- h) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 10 tabella A1) lettera b) e tabella B1) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;
- i) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 10 tabella A1) lettera c) e tabella B1) lettera c) la posizione occupazionale creata per almeno nove mesi;
- j) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella A1) lettera d), tabella B1) lettera d) e tabella C1) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi;
- k) accettare durante l'intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo paragrafo 20;
- l) mantenere l'iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili o la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo e per almeno ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
- m) comunicare, su richiesta di Regione o F.I.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa.

18 Revoche

I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:

- a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 17, nonché quanto previsto dal presente Avviso;

¹ A titolo esemplificativo affitti d'azienda, di ramo d'azienda, cessioni d'azienda o di rami d'azienda etc.

- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
- d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 30 giorni dal primo atto di impulso.

19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE+

I beneficiari dell'Avviso sono informati che l'iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021-2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

Nella domanda di agevolazione di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione sono riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Coesione Italia 21-27, Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei – FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.

20 Controlli

I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.

FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

La Regione Liguria anche tramite FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

21 Clausola di salvaguardia

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione dei Bonus Assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell'agevolazione.

22 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Regolamento (UE) 2021/1057, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.

Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l'esito della valutazione delle domande.

FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società Trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.

23 Tutela della privacy

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. così come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato 1".

ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it – tel: 010 54851.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.

I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d'intervento 134 nonché

ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 49, e da Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060. In aggiunta, ai sensi dell'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzi.

Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

- informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l'invio di comunicazioni attinenti all'intervento in oggetto e per l'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell'intervento stesso; pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
- Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l'Agencia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

6. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e F.I.L.S.E.. S.p.A., l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rp@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it; lavoro@regione.liguria.it ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)



Regione Liguria

ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO

Il/La Sottoscritto/a _____
(Cognome) (Nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(Comune) (Prov.) (Data)

residente a _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

Codice Fiscale. _____ Documento d'Identità N.

In qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA

Matricola INPS _____

Iscrizione alla CCIAA di _____ n. _____
(se prevista)

Con sede legale in: _____ (_____) (_____)
(Comune) (Prov.) (Cap)

e sede produttiva in: _____ (_____) (_____) (Comune) (Prov.) (Cap)

— _____ (Indirizzo) _____ (n. civico)

DICHIARA

di aver stipulato, a far data dal 01/01/2023, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro, per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:

orario di lavoro

Breve descrizione:

diritti salariali

Breve descrizione:

diritti sindacali

--

gestione delle crisi

Breve descrizione:

--

formazione professionale

Breve descrizione:

--

welfare integrativo

Breve descrizione:

ambiente, salute e sicurezza

Breve descrizione:

Eventuali evidenze ulteriori:

Data

Il Legale Rappresentante



CONVENZIONE

Tra Regione Liguria, con sede legale in Genova, via Fieschi 15, C.F.00849050109, che nel contesto del presente atto verrà più semplicemente menzionata come “Amministrazione”, rappresentata dal Vicedirettore Lavoro e Turismo, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con deliberazione della Giunta Regionale n. 727 del 26 luglio 2022

e

la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. (codice fiscale n. 00616030102), di seguito per brevità denominata semplicemente “F.I.L.S.E.”, nella persona del Direttore Generale, Ugo Ballerini nato a _____ il _____, domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Genova, Via Peschiera 16, a ciò autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione del _____ che, nel contesto del presente atto, verrà semplicemente menzionato come “Attuatore”

PREMESSO CHE

- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 15.7.2022 C(2022) 4787 *final* stato approvato l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18.7.2022 C(2022)5346 è stato approvato il Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007;
- con deliberazione della Giunta Regionale 01 luglio 2022, n. 612, nelle more della definizione della nuova normativa regionale di riferimento, trovano applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 le disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020”;
- con deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2023, n. 156 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l’anno 2023 – Patto del Lavoro nel Settore del Turismo;
- il Patto, siglato tra Regione Liguria e le Parti Sociali, si pone in continuità con gli interventi posti in essere nelle passate annualità ed intende valorizzare lo strumento dei Bonus Assunzionali, intervento concreto di supporto alle aziende operanti nel settore del Turismo;
- con riferimento alle imprese del Settore del Turismo, risulta strategico per l’Amministrazione regionale mantenere uno strumento di sostegno a un comparto volano dell’economia e dell’occupazione ligure;

- mediante l’emanazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, viene assicurata una maggiore occupabilità dei disoccupati ex art. 19 del d.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. nelle imprese a forte vocazione stagionale;;
- è necessario affidare ad un Soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per l’attuazione dell’intervento per la parte relativa alla concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali *ut supra*;

RICHIAMATI

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- l’art. 192 del citato d.lgs. 50/2016, sul regime speciale degli affidamenti in *house*, che ha istituito presso l’ANAC l’elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house*;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42);
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni);
- la legge regionale 28 dicembre 2022 n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2023-2025);
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell’articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2017, n. 1008 (Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in *house* - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d. lgs. 50/2016 e del d. lgs. 175/2016);
- la deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 (Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici);
- le linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE

- la Regione si avvale di FI.L.S.E., nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello “*in house providing*”, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;

- Regione in data 28 marzo 2018 ha trasmesso ad ANAC la domanda di iscrizione di FILSE S.p.A. all'“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società in house” di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice Appalti) e alla deliberazione del Consiglio ANAC n. 951/2017 “Linee guida n 7, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50”. Ai sensi del punto 9.2 delle citate linee guida la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimant gli affidamenti in house;
- Regione ha richiesto a FI.L.S.E., con nota prot. 2023-0241658 del 2 marzo 2023, di presentare una proposta di progetto a valere sul PR FSE+ 2021-2027 definita e articolata in specifiche voci comprensivo di un preventivo per l'espletamento delle attività di che trattasi;
- FI.L.S.E., con nota acquisita da Regione con prot n. 2023-0253275 del 7 marzo 2023, ha presentato la proposta di progetto (di seguito per brevità “Progetto”) che definisce le attività previste e i tempi di realizzazione, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il preventivo finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dalle richiamate linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
- Regione con verbale del 21 marzo 2023, agli atti del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, ha valutato il suddetto progetto congruo e coerente rispetto alla finalità previste dalla d.G.R. , n. nell'ambito del “Patto per il Lavoro nel Turismo – edizione 2023”;
- con deliberazione n. la Giunta Regionale:
 - a) ha approvato la misura: “Avviso pubblico per l'erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2022 nonché il Progetto presentato da FI.L.S.E. S.p.A., acquisita agli atti con prot n. 2023-0253275 del 7 marzo 2023;
 - b) ha stabilito di affidare la gestione di tale misura – per la quale sono stanziati euro 6.000.000,00 a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027 - a FI.L.S.E. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello “*in house providing*”, con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;
 - c) ha disposto l'impegno in favore di FI.L.S.E. di euro 385.501,34 (IVA inclusa) a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, per la realizzazione delle attività specificate all'articolo 2;
 - d) ha individuato FI.L.S.E. quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e ha stabilito di procedere con successivo provvedimento alla formalizzazione delle istruzioni per il trattamento dei dati in parola;
 - e) ha acquisito il CUP n. G31D23000040001;

Quanto sopra richiamato e considerato, tra le Parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse, gli atti e i documenti nelle stesse citati, costituiscono parte integrante e necessaria della presente convenzione.
2. La presente convenzione non potrà essere oggetto di cessione né di subingresso totale e/o parziale a favore di terzi diversi da FI.L.S.E.
3. Non è ammessa modifica alcuna alle pattuizioni contenute nella presente convenzione, se non per successive stipulazioni scritte, da sottoscrivere dalle parti successivamente all'adozione di analogo provvedimento da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2

1. L'Amministrazione affida a FI.L.S.E., che accetta, la realizzazione delle attività di espletamento delle procedure per la concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali alle imprese turistiche e per la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, che dovranno essere svolte secondo le modalità previste nel presente atto ed attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del Progetto depositato in atti presso l'Amministrazione, corredato dal preventivo finanziario.
2. L'incarico di cui alla presente convenzione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termina ad avvenuta conclusione delle attività previste dal Progetto, secondo le tempistiche ivi indicate.

ARTICOLO 3

1. Nella realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, FI.L.S.E. si impegna a:
 - realizzare l'attività nei tempi e secondo le modalità individuate nel progetto e fissate dall'Amministrazione, pena la riduzione o revoca del finanziamento, secondo quanto previsto nel successivo art. 6;
 - dare piena attuazione alle normative UE, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività e per la modalità di rendicontazione delle spese, in particolare:
 - a) attenersi per quanto compatibili alle vigenti disposizioni relative al Fondo Sociale Europeo ed ai manuali di gestione e rendicontazione regionali;
 - b) attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente;
 - c) attenersi alle regole finanziarie ed amministrative della Regione ed in particolare a quelle contenute nelle vigenti disposizioni e nei manuali di cui al punto a) laddove applicabili;
 - d) comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'avvio ed il termine delle attività;
 - e) assicurare il monitoraggio quali/quantitativo messo in atto dall'Amministrazione secondo i criteri concordati con la Regione e i principi rilevati dalla normativa e programmazione UE, operando a tal fine direttamente sul sistema informativo condiviso del FSE e producendo relazioni periodiche sull'avanzamento dell'attività;
 - attenersi alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato in applicazione dei pertinenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'UE;
 - utilizzare un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - provvedere entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione delle attività, a presentare all'Amministrazione il rendiconto finale delle spese sostenute di cui all'art. 5 corredato di relazione sulle attività realizzate nonché sui risultati conseguiti;

- essere disponibile ad accettare l'attività di vigilanza espletata dall'Amministrazione, dal Ministero del lavoro e dalle altre Autorità pubbliche a ciò preposte, ivi compresa l'attivazione di verifiche amministrativo-contabili;
- accettare le modalità e gli strumenti di direzione stabiliti dall'Amministrazione;
- trattare i dati personali secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679;
- essere disponibile ad accettare l'attività espletata dal valutatore esterno individuato dall'Amministrazione regionale, fornendo la documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ARTICOLO 4

1. L'Amministrazione affida a FI.L.S.E. la gestione di una dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei Bonus Assunzionali (Dotazione Finanziaria del Fondo) pari ad euro 6.000.000,00.
2. L'Amministrazione provvederà a trasferire a FI.L.S.E. le suddette risorse, con le modalità indicate all'art.5, ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione.
3. FI.L.S.E. potrà utilizzare le risorse finanziarie assegnate esclusivamente per i fini inerenti la realizzazione della presente Convenzione. Per le attività di direzione, coordinamento, gestione, rendicontazione e monitoraggio relative all'attuazione dell'Avviso pubblico (la "**Gestione del Fondo**") l'Amministrazione riconosce a FI.L.S.E., a titolo di corrispettivo euro 315.984,71 (IVA esclusa), per un importo complessivo di euro 385.501,34 (IVA inclusa) suddiviso tra le varie attività affidate a FI.L.S.E. secondo quanto indicato nel preventivo finanziario facente parte integrante del progetto depositato in atti presso l'Amministrazione e formulato nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1268 del 9 ottobre 2008 e dalla Convenzione alla stessa allegata, nonché dalle "linee guida per la certificazione all'UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi "in house" trasmette con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018. Il preventivo finanziario ha carattere preliminare e, sulla base dell'andamento dell'attività, potrà subire scostamenti fra le diverse voci, fermo restando l'importo massimo complessivo.
4. Saranno riconosciute, se supportate da idonea documentazione giustificativa, le spese sostenute a far data dalla richiesta del progetto esecutivo, fino al termine di durata delle attività indicato nel Progetto; eventuali attività da espletare successivamente al termine di durata delle attività indicato nel Progetto potranno essere oggetto di riconoscimento dei relativi importi, previa definizione di *addendum* alla presente Convenzione.

ARTICOLO 5

1. L'Amministrazione trasferisce a FI.L.S.E. la dotazione finanziaria per complessivi euro 6.000.000,00 a seguito della sottoscrizione del presente atto.
2. FI.L.S.E. provvederà a depositare le risorse finanziarie su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. FI.L.S.E. terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
3. FI.L.S.E., ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2011, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi, conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. Il periodo di cui sopra si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

4. L'importo di euro 315.984,71 (IVA esclusa), per un importo complessivo di euro 385.501,34 (IVA inclusa), relativo alle attività svolte da FI.L.S.E. secondo quanto indicato nel progetto approvato, sarà erogato con le seguenti modalità:
 - un anticipo pari al 30 per cento dell'importo riconosciuto a seguito di sottoscrizione del presente atto e previa presentazione di regolare fattura;
 - acconti fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo a seguito di presentazione di specifici S.A.S. (Stati Avanzamento Servizi), corredati dalla relazione di dettaglio attestante le attività svolte, e di emissione di regolare fattura a seguito di comunicazione della loro validazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione;
 - il saldo a presentazione del S.A.S. finale, successivamente all'invio della domanda di rimborso finale sul sistema FPOpen Golfo relativa alle spese sostenute per la dotazione finanziaria, corredato dalla relazione finale sulle attività svolte, e di emissione di regolare fattura a seguito di comunicazione della sua validazione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione.
5. La liquidazione dei suddetti ratei di finanziamento è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione di idonea documentazione contabile secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente e del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 6

1. In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate e dal monitoraggio, il corrispettivo è soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto delle azioni non realizzate.
2. In caso di incremento del fondo per nuove risorse disponibili, il corrispettivo di FI.L.S.E. come indicato all'articolo 4, c. 3, potrà essere eventualmente incrementato proporzionalmente
3. La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del Progetto, risultante dalla relazione delle attività realizzate, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata liquidazione del saldo finale, la revoca del corrispettivo già concesso.
4. Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per i motivi indicati nei commi precedenti, FI.L.S.E. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazione di somme relative ad attività non eseguite.
5. FI.L.S.E. si impegna a restituire all'Amministrazione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non riconosciute in sede di attività di controllo da parte dei competenti organi.

ARTICOLO 7

1. FI.L.S.E. dichiara per sé, per gli esperti ed il personale sia esso direttamente dipendente o non dipendente, comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, nonché di osservare le medesime.
2. Qualunque elaborato prodotto nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione rimane di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

3. FI.L.S.E. si obbliga a non utilizzare i risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione per proprie pubblicazioni ovvero a non fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 8

1. La presente convenzione ha validità sino al 31/12/2025.
2. Saranno a totale carico di FI.L.S.E. tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione.

ARTICOLO 9

1. Il Titolare del Trattamento dei dati è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
2. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.
4. FI.L.S.E. è nominata, con successivo atto, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, relativamente alle operazioni oggetto della presente convenzione. Il trattamento ha durata coincidente con quella della presente convenzione e si riferisce a dati di tipo personale identificativo.
5. In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, FI.L.S.E. si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del d. lgs. 196/2003 e s.m. e del d. lgs. 101/2018.

ARTICOLO 10

1. Ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, per ogni controversia avente ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione e le eventuali domande e/o ragioni e/o pretese risarcitorie, aventi comunque titolo nella presente convenzione e che debbano essere proposte davanti al Giudice ordinario, le parti pattuiscono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Genova.

data della firma digitale

letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per

L'AMMINISTRAZIONE

Per

L'ATTUATORE



Regione Liguria – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli

SETTORE BILANCIO e RAGIONERIA - SETTORE

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Delibera di Giunta

Identificativo Atto: 2023-AC-290

Data: 20/03/2023

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per lâ□□ erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo in attuazione del Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo â□□ edizione 2023 approvato con d.G.r. 156/2023 e relativa Convenzione tra RL e FILSE. Impegno di euro 6.385.501,34 e accertamento di euro 5.236.111,10 a valere sul Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027.

Si certifica che con atto interno numero **475** nell'esercizio **2023** in data **21/03/2023** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni

Anno	Numero
2023	4943;4944;4945

Entrate: Accertamenti

Anno	Numero
2023	1701;1702

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2023-82	2023	4946;4947;4948
2023-82	2024	421;422;423
2023-82	2025	222;223;224

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2023-82	2023	1703;1704
2023-82	2024	228;229
2023-82	2025	142;143

Data di approvazione:

21/03/2023

Bruna ARAMINI

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-290

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Augusto SARTORI		23/03/2023 07:54
Approvazione Amministratore proponente	Marco SCAJOLA		21/03/2023 15:10
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pierluigi VIOLA		21/03/2023 15:09
Approvazione Ragioneria (controllo e registrazione contabile)	Bruna ARAMINI		21/03/2023 14:45
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		20/03/2023 19:16
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Pierluigi VIOLA		20/03/2023 16:40
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Andrea CACCIAVILLANI		20/03/2023 16:37

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria